

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce:

- all'art. 2 che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici,
- all'art. 4 che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali,
- all'art. 5 che le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo,
- all'art. 6 che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,;

il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 stabilisce:

- all'art. 88 l'estensione dei suddetti principi alle Autonomie Locali,
- all'art.89 - comma 5 - che gli Enti Locali, con la sola eccezione degli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- all'art.91 - comma 1 - che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999 n.68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- all'art.91 - comma 2 - che gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'art.39 della Legge 27.12.1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificato dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio dell'Unione con le quali venivano approvate le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi:

- deliberazione n. 21 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 co. 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010)";
- deliberazione n. 22 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile";
- deliberazione n. 23 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di amministrazione del personale";
- deliberazione n. 24 del 22/12/2014 avente ad oggetto Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli

del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione”;

- deliberazione n. 25 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 75 del 19/10/2015:

- veniva rideterminata la dotazione organica dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- veniva approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni per l'anno 2016;
- veniva autorizzata la procedura di mobilità interna ai Comuni dell'Unione al fine di individuare una unità da trasferire al Servizio Personale Associato in sostituzione di una dipendente di prossima assegnazione al Servizio Ragioneria del Comune di Casalecchio di Reno;

Ricordato che con determinazione n. 387 del 30 dicembre 2015, in attuazione della delibera 75/2015 citata e dell'accordo sindacale sottoscritto in data 16 dicembre 2015, veniva disposta l'assunzione alle dipendenze dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia con decorrenza 1 gennaio 2016 di n. 23 unità di personale trasferite dai Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa, da assegnare al Servizio Personale Associato e al Servizio Informatico e Statistico;

Rilevato che la procedura di mobilità interna ai Comuni dell'Unione al fine di individuare una unità da trasferire al Servizio Personale Associato ha dato esito negativo;

Richiamato l'articolo 1 comma 234 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale obilita.gov.it a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015;

Ritenuto procedere all'assunzione di n.1 struttore Amministrativo cat. C - a tempo pieno e determinato per mesi sei, per supportare l'ufficio trattamento giuridico nella fase particolarmente complessa di implementazione del nuovo programma di rilevazione delle presenze;

Preso atto

- che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei Conti (vedi in particolare la deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2011 – Sezioni Unite e la deliberazione n. 8 del 29 aprile 2011 – Sezione Autonomie), le spese di personale riferite al servizio associato devono essere ripartite tra i Comuni aderenti alla convenzione, i quali ne terranno conto nel determinare il proprio tetto di spesa del personale e nel verificare il rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni di personale, compresa l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti;

- che in materia di assunzioni e spesa di personale per l'Unione dei Comuni vengono in rilievo i contenuti della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° febbraio 2007 (indirizzata ad ANCI) – laddove, in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 – il

Dipartimento collega le possibilità assunzionali dell'Unione a quelle dei comuni che la costituiscono e, pertanto, si evidenzia che qualora l'Unione intenda assumere personale non già appartenente ai comuni aderenti, tanto la capacità di spesa quanto quella assunzionale devono essere verificate e trovare legittimazione in capo ai comuni aderenti che, quindi, possono “cedere” all'ente sovracomunale i propri spazi, ovviamente, definitivamente defalcandoli da quelli utilizzabili in proprio; posizione condivisa anche dalla magistratura contabile (cfr., da ultimo, deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, n. 313/2015/PAR del 24 settembre 2015);

Vista la deliberazione di Giunta n. 18 del 25 febbraio 2016 con la quale il Comune di Casalecchio di Reno manteneva espressamente nella propria spesa di personale una figura di categoria C riferita al Servizio Personale Associato, onde ricostituire il numero di personale assegnato, a seguito di trasferimento in mobilità interna ad altro Servizio comunale di una unità in precedenza destinata a detto Servizio Associato;

Ritenuto necessario modificare il piano delle assunzioni approvato con propria deliberazione n. 75/2015, prevedendo l'assunzione a tempo determinato fino al 31/12/2016 di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C – da destinare al Servizio Personale Associato;

Dato atto che la spesa derivante dalla presente assunzione:

- è già interamente prevista nella programmazione del fabbisogno di personale approvata con delibera di Giunta dell'Unione n. 75/2015;
- viene imputata al tetto di spesa del personale del Comune di Casalecchio di Reno;

Richiamato l' art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014, in base al quale: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc (*omissis*) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (*omissis*).

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

Dato atto che la programmazione delle assunzioni a tempo determinato a valere sull'anno 2016, come modificata con il presente atto, rispetta il limite posto art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, in quanto per l'anno 2016 la spesa derivante dalla assunzioni a tempo determinato è pari a € 164.266,00 e quindi inferiore a quella sostenuta nell'anno 2009 pari a € 332.086,10;

Visto l'art. 7, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 1 aprile 1999, che prevede:

- “1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane;
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente C.C.N.L. prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva”;

Dato atto che del presente verrà data informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 7

del CCNL 1.4.99;

Attesa la propria competenza ai sensi del comma 3, dell'articolo 48 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 - T.U. Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:

- l'ordinamento professionale del personale degli Enti Locali sottoscritto il 31.3.1999;
- il C.C.N.L. sottoscritto l'1.4.1999 ed il successivo sottoscritto il 14.9.2000;
- il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165;
- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di organizzazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato nonché quello di Regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni espone in premessa, di modificare il piano delle assunzioni per l'anno 2016 approvato con propria deliberazione n. 75 del 19/10/2015 e di autorizzare l'assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C – da assegnare al Servizio Personale Associato fino al 31 dicembre 2016;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione autorizzata con il presente atto:
 - non modifica la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione n. 75/2015 sub allegato “b”;
 - viene interamente imputata al tetto di spesa del personale del Comune di Casalecchio di Reno, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 18/2016;
 - trova piena copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 21/03/2016.

Con separata votazione favorevole ed unanime si dichiara il presente atto urgente, per consentire l'assunzione a tempo determinato nel più breve tempo possibile, e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.